

# **AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA**

**G.B. CHIMELLI**

PROVINCIA DI TRENTO

## **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**

**N. 155 DD. 05/09/2014**

Oggetto: Affidamento a Temporary S.p.A. Agenzia per il lavoro, dell'incarico di somministrazione di lavoro temporaneo in sostituzione di personale assente presso il Nido d'Infanzia "Il Castello" periodo settembre 2014 – agosto 2015. CIG Z7710A9D17

### **IL DIRETTORE**

Considerate le persistenti difficoltà evidenziate per far fronte alle esigenze di sostituzione del personale operante all'Asilo Nido Il Castello, con particolare riferimento alla gravosità della procedura di reperimento dei sostituti in occasione delle assenze brevi ed ai ritardi nel loro avvio al lavoro;

valutata tutt'ora sussistente l'esigenza di accedere a soluzioni alternative alle assunzioni dirette da parte di ASIF CHIMELLI, alla luce delle possibilità previste dall'art. 33 del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro 2002-2005 del personale degli Enti Locali, attraverso il quale in tali circostanze è consentito il ricorso a contratti di somministrazione di lavoro temporaneo, così come disciplinato dalla legge 10 settembre 2003 n. 276;

preso atto, quindi della volontà di proseguire anche per l'anno educativo 2014-2015 con il ricorso al lavoro temporaneo per la sostituzione delle assenze brevi, di durata pari o inferiore a 10 giornate, presso l'Asilo Nido;

osservato che tale possibilità trova riscontro anche nel Piano Programma per il 2014;

preso atto che tale categoria merceologica non è presente né in MEPAT né in MEPA;

preso atto che con email dd. 14 agosto 2014 sono state invitate al confronto concorrenziale nella trattativa privata da esperirsi secondo le modalità fissate dall'art 21, comma 5, della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n°. 10-40/Leg., le seguenti ditte:

- Temporary Spa, via Pantano n. 2 - Milano;
- Adecco Italia Spa, via Tolmezzo n. 15 – Milano;
- Umana Spa, Via Colombara n. 113 – Venezia;

preso atto che entro la data di scadenza per la presentazione dei preventivi, fissata per il giorno 28 agosto 2014, sono pervenute le offerte da parte di tutte le ditte invitate, unitamente alle dichiarazioni debitamente compilate riguardanti la regolarità contributiva e il possesso dei requisiti di ordine generale;

constatato che le ditte hanno offerto i seguenti totali complessivi IVA inclusa:

- Temporary Spa: € 16.915,30.=;
- Adecco Italia Spa: 18.129,60.=;
- Umana Spa: € 17.129,64.=;

preso atto che il prezzo più basso offerto è quello della ditta Temporary Spa;

rilevato che per tale contratto non esiste rischio di interferenza fra la stazione appaltante e l'appaltatore, ai sensi del D. Lgs 81/2008, per cui il costo della sicurezza correlato alle possibili interferenze viene valutato pari a 0 (zero);

osservato che con l'affido la ditta assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:

- a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 delle legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;

rilevato che è possibile procedere all'affido mediante trattativa privata diretta ai sensi dell'art. 21 comma 5 della L.P. 23/1990;

preso atto che nel caso di rinnovo del CCNL il costo del lavoratore dovrà essere adeguato fermo restando i costi accessori e che pertanto qualora di verificasse un aumento nelle retribuzioni gli ulteriori costi dovranno essere coperti da ASIF CHIMELLI con un conseguente aggiornamento del preventivo;

quantificato presuntivamente il monte ore necessario per effettuare le sostituzioni e preso atto che lo stesso potrà subire delle variazioni a seconda delle effettiva esigenze;

visto lo schema di contratto allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

visto lo Statuto dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009 con la quale è stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dd. 9 aprile 2014 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio preventivo economico 2014, pluriennale 2014 - 2016 e Piano Programma dell'Azienda ASIF Chimelli";

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 77 dd. 15.07.2013 con la quale la dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli sino alla nomina di nuovo Direttore;

**D E T E R M I N A**

- di affidare, per le ragioni in premessa esposte, alla ditta Temporary S.p.A. Agenzia per il lavoro, con sede in Milano, l'incarico di somministrazione di lavoro temporaneo in sostituzione di personale assente presso il nido d'infanzia Il Castello di via Montessori n. 2, per il periodo settembre 2014-agosto 2015, per una spesa massima presunta di € 17.000,00 Iva inclusa, secondo lo schema di contratto allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare, nelle more di sottoscrizione del contratto, la ditta Temporary Spa a somministrare il lavoro richiesto;
- di dare atto che la spesa, come sopra specificata, sarà imputata sui corrispondenti conti di competenza del budget 2014 e 2015.

Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Prot. n. 4700



**IL DIRETTORE**  
**- dott.ssa Francesca Parolari -**